



CentroStudi  
EntiLocali

# FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

LE ULTIME NOVITÀ NORMATIVE

*Dott. FRANCESCO VEGNI*

# Legge n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione del Dl. n. 34 del 30 aprile 2019 (“*DI. Crescita*”)

## **Art. 4-bis**

Spostato dal 30 settembre al 30 novembre il termine per l’invio telematico della Dichiarazione dei Redditi e della Dichiarazione Irap.

## **Art. 12 - Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino**

Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal Decreto Mef 24 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con Decreto Mef in conformità ad accordi con tale Stato.

Sono fatti salvi gli esoneri dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge.

## **Art. 12-bis – Luci votive**

Con decorrenza dal 1° gennaio 2019 anche le prestazioni di gestione del servizio di lampade votive sono ricomprese all’interno dell’art. 22, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, inserendo il n. 6-*quater*), quindi esonero da fatturazione e, per gli Enti Locali, da certificazione dei corrispettivi e trasmissione telematica degli stessi.

## **Art. 12-ter – Semplificazione in materia di termine per l’emissione della fattura**

Modificato l’art. 21, comma 4, del Dpr. n. 633/1972, prevedendo che la fattura è emessa entro 12 giorni (non più 10 dunque) dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6 del medesimo Decreto.

## **Art. 12-quater – Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva**

Modificato l’art. 21-*bis*, comma 1, del Dl. n. 78/2010, prevedendo che la Comunicazione dati Iva relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre, mentre la Comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

## **Art. 12-quinquies – Modifiche in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi**

I dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del Dpr. n. 633/1972.

Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva.

Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, non si applicano sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva.

## **Art. 12-novies - Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche**

A decorrere del 1° gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate verificherà con immediatezza tramite controlli automatizzati il corretto assolvimento dell’Imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse al Sdl.

In caso quindi di non corretto assolvimento dell’Imposta sulla fattura emessa verrà immediatamente “integrato” l’importo del bollo da versare sul trimestre di riferimento.

## Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019

Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini Iva, alla luce degli ultimi interventi normativi in tema di fatturazione elettronica.

### **Fatturazione elettronica: ambito oggettivo e soggettivo di applicazione**

Dal 1° gennaio 2019 - e dunque per le fatture (comprese le variazioni in aumento/diminuzione dell'Imposta) emesse da tale data - produce effetto la previsione dell'art. 1, comma 34, del Dlgs. n. 127/2015, secondo cui, *“al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il ‘Sistema di interscambio’ e secondo il formato di cui al comma 2. [...]”*.

### **Eccezioni oggettive**

fattispecie di cui all'art. 22 del Dpr. n. 633/72;

quanti sono *“tenuti all'invio dei dati al Sistema ‘Tessera sanitaria’”* i quali, per il solo periodo d'imposta 2019, *“non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema ‘Tessera sanitaria’”* (art. 10-bis del Dl. n. 119/2018).

### **Eccezioni soggettive**

Soggetti indicati dall'art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/2015, ossia coloro *“che rientrano nel cosiddetto ‘regime di vantaggio’ di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il ‘regime forfettario’ di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore ad Euro 65.000”*.

### **Focus su prestazioni sanitarie**

L'art. 10-bis del Dl. n. 119/2018, introdotto dalla Legge di conversione n. 136/2018, dopo la modifica apportata dalla Legge n. 145/2018, ha previsto che, per l'anno 2019, *“i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema ‘Tessera sanitaria’ ai fini dell'elaborazione della Dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, del Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, non possono emettere fatture elettroniche, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema ‘Tessera sanitaria’ [...]”*.

Da ultimo, l'art. 9-bis del Dl. n. 135/2018, introdotto dalla Legge di conversione n. 12/2019, ha esteso il divieto di fatturazione elettronica anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema *“Tessera sanitaria”*, prescrivendo che *“le disposizioni dell'art. 10-bis del Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema ‘Tessera sanitaria’, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”*.

Quanto sopra vale anche per le fatture *“miste”*, ovvero fatture che contengono, sia prestazioni sanitarie che prestazioni accessorie in un unico documento. Anche se l'operatore fattura separatamente le spese sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.

Il divieto previsto dal citato art. 10-bis del Dl. n. 119/18 opera, per l'anno 2019, anche con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie per le quali i cittadini hanno manifestato l'opposizione all'utilizzo dei dati ai fini dell'elaborazione della Dichiarazione dei redditi "precompilata", sulla base di quanto disposto dall'art. 3 del Decreto Mef 31 luglio 2015, attuativo del Dlgs. n. 175/2014.

Per l'anno 2019 sono pertanto escluse dalla fatturazione elettronica le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche dai soggetti tenuti all'invio dei dati delle suddette prestazioni al Sistema "Tessera sanitaria", anche nel caso in cui l'interessato abbia manifestato l'opposizione. Gli operatori sanitari, nella fattispecie in esame, devono emettere la fattura nel consueto formato cartaceo ovvero in formato elettronico ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo "Sdi".

## **Novità in tema di fatturazione in generale e riflessi su quella elettronica**

### **Emissione delle fatture**

L'art. 11 del Dl. n. 119/2018, modificando l'art. 21 del Dpr. n. 633/1972, ha previsto, con effetto dal 1° luglio 2019 - dunque per le fatture emesse da tale giorno - che:

a) tra le indicazioni che il documento deve recare figurino anche la "data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura", ai sensi della nuova lett. g-bis) del comma 2;

b) la possibilità di emettere la fattura "entro 10 giorni (poi divenuti 12) dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6", di cui al nuovo comma 4, primo periodo.

Il Legislatore ha dunque previsto che, pur restando invariati i momenti di effettuazione dell'operazione (e di esigibilità dell'Imposta), la documentazione della stessa non sia più necessariamente contestuale – entro le ore 24 del medesimo giorno (vedasi Circolare n. 225/96) - ma possa avvenire nei 12 giorni successivi, dandone specifica evidenza.

La facoltà in esame riguarda tutte le fatture, ivi comprese quelle elettroniche veicolate tramite "Sdi".

L'Agenzia ha ricordato (vedasi anche la Circolare n. 13/E del 2018, quesito 1.5, nonché il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018) che "la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo 'Data' della Sezione 'Dati generali' del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli artt. 21 e 21-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

In considerazione del fatto che, per una fattura elettronica veicolata attraverso lo "Sdi", quest'ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria) la data (e l'orario) di avvenuta "trasmissione", è possibile assumere che la data riportata nel campo "Data" della Sezione "Dati generali" del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione.

Ciò significa che, anche se l'operatore decidesse di "emettere" la fattura elettronica via "Sdi" non entro le ore 24 del giorno dell'operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 12 giorni previsti dal novellato art. 21, comma 4, primo periodo, del Dpr. n. 633/1972, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al "Sistema di interscambio".

Nel caso di fatture cartacee o elettroniche per mezzo di canali diversi dallo “SdI”, emesse nei 12 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione, il documento deve contenere entrambe le date.

### **Annotazione delle fatture emesse**

L’art. 12 del Dl. n. 119/2018 ha previsto, dal 24 ottobre 2018, che *“il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese”*.

L’indicazione normativa va letta alla luce dei Principi generali dell’ordinamento, tra cui quello di tenuta di un’ordinata contabilità, così che numerazione e registrazione dovranno sempre consentire di rinvenire con chiarezza il mese di riferimento (ossia di effettuazione dell’operazione) cui la fattura inerisce ed in relazione al quale sarà operata la liquidazione dell’Imposta.

Le modifiche legislative non hanno toccato l’art. 23, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, in base al quale *“per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, [...]”*. Tuttavia, in riferimento a tale ultima indicazione, alla luce del mutato quadro tecnico-normativo, occorre precisare che la data riportata nel campo *“Data”* della Sezione *“Dati general”* del *file* della fattura elettronica – coerente con l’effettuazione dell’operazione, l’esigibilità dell’Imposta e la relativa liquidazione – è quella che è possibile indicare nel registro delle fatture emesse. E ciò sarà possibile anche nell’ipotesi di fattura cartacea o di fattura elettronica *extra “SdI”*.

Resta inteso, in ipotesi di avvenuta registrazione con successivo scarto della fattura da parte dello “SdI” - e, dunque, di fattura non emessa - che saranno necessarie le conseguenti rettifiche.

### **Registrazione degli acquisti**

L’art. 13 del Dl. n. 119/2018, modificando l’art. 25 del Dpr. n. 633/1972, ha soppresso l’obbligo, in precedenza ivi presente, di *“numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione”*.

Fermo restando che il venir meno dell’obbligo lascia impregiudicata la possibilità per i contribuenti, ove ciò risulti utile all’organizzazione imprenditoriale o professionale, di continuare a numerare i documenti relativi agli acquisti effettuati, l’Agenzia precisa che la norma in commento non ha soppresso, né modificato, l’ulteriore obbligo dettato dall’art. 25, ossia di annotare in un apposito registro le fatture relative a tali acquisti e di attribuire un ordine progressivo alle registrazioni.

### **Detrazione dell'Iva**

L'art. 14 del Dl. n. 119/2018 ha modificato l'art. 1, comma 1, del Dpr. n. 100/1998, il quale ora dispone che *“entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'Imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'Imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente”*.

Dunque, per un'operazione del 28 settembre 2019, documentata tramite fattura emessa l'8 ottobre, ricevuta il 10 ed annotata entro il giorno 15 del medesimo mese, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al mese di settembre 2019.

Ciò che non potrebbe avvenire laddove un'operazione del 2019 (di dicembre, ad esempio), venisse documentata con una fattura ricevuta ed annotata nel 2020 (in ipotesi a gennaio o febbraio). Situazione nella quale il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al mese di effettiva ricezione e annotazione.

### **Disposizioni di coordinamento e armonizzazione in tema di fattura elettronica**

Negli artt. 15 e 15-bis del Dl. n. 119/2018, il Legislatore ha previsto che dal 2020 l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione di tutti i soggetti indicati, in apposita Area riservata del proprio sito *internet*, le bozze dei seguenti documenti:

- a) registri di cui agli artt. 23 e 25 del Dpr. n. 633/1972;
- b) liquidazione periodica dell'Iva;
- c) dichiarazione annuale dell'Iva.

La convalida o integrazione dei dati, anche per il tramite degli Intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del Dpr. n. 322/1998, comporterà il venir meno *'dell'obbligo di tenuta dei registri di cui agli artt. 23 e 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatta salva la tenuta del registro di cui all'art. 18, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'Iva permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all'art. 18, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”*.

L'art. 15-bis riguarda, nell'ambito delle fatture elettroniche, quelle nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (*business to government* [B2G]). Per queste, la nuova lett. *g-ter*) dell'art. 1, comma 213, della Legge n. 244/2007, demanda ad un apposito Decreto del Mef l'individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare le modalità di rifiuto con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati.

Il Provvedimento in esame non coinvolge rapporti diversi da quelli con le Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, la figura tecnica del *“rifiuto via ‘Sdi”*, presente nel processo di fatturazione elettronica P.A., rimane estranea ai rapporti *“B2B”* e *“B2C”* documentati con fatture elettroniche via *“Sd”*.

## Sanzioni

L'art. 10, comma 1, del DL n. 119/2018 ha stabilito che, per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, le sanzioni:

- a) non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'Iva relativa all'operazione documentata;
- b) sono ridotte al 20% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo.

Inoltre, per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'Imposta con cadenza mensile, le indicazioni sub b) si applicano fino al 30 settembre 2019.

## Invio dei dati delle fatture (“*esterometro*”)

Tra le sanzioni che non sono oggetto di disapplicazione/riduzione ex art. 10, comma 1, del DL n. 119/2018, figurano anche quelle relative all'omesso, incompleto o errato invio dei *“dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione”* (art. 1, comma 3-bis, Dlgs. n. 127/2015).

Sono tenuti all'invio in esame (c.d. *“esterometro”*) tutti i soggetti passivi *“residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”* obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite *“Sdi”*, risultandone quindi esonerati, ad esempio, coloro che rientrano nel *“regime di vantaggio”* e quelli che applicano il *“regime forfettario”*.

## Imposta di bollo

Ai fini del versamento trimestrale dell'Imposta di bollo rilevano solo le fatture transitate attraverso lo *“Sdi”*, correttamente elaborate e non quelle scartate.

La Circolare n. 14/E ricorda anche il servizio che rende preventivamente noto l'ammontare dell'Imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture inviate tramite *“Sdi”*, riportando l'informazione all'interno del Portale *“Fatture e corrispettivi”* e consentendo il pagamento non solo tramite Modelli *“F24”*, ma anche con addebito su conto corrente bancario o postale.

## Inversione contabile ed autofatture

### **Autofatture vere e proprie**

La cosiddetta *“autofattura”* vera e propria è quel documento, contenente i medesimi elementi di una *“normale”* fattura, che se ne differenzia in quanto:

- a) l'emittente non è il cedente/prestatore, ma il cessionario del bene ovvero il committente del servizio che assolve l'imposta (ed è dunque obbligato a liquidare l'Iva) in sostituzione del primo;
- b) cedente/prestatore e cessionario/committente coincidono in un unico soggetto, ovvero l'operazione è a titolo gratuito.

Nelle ipotesi in esame, qualora vi sia l'obbligo di emettere autofattura, la stessa dovrà necessariamente essere elettronica via *“Sdi”*.



### **Inversione contabile**

Secondo quanto già indicato nella Circolare n. 13/E del 2018 (cfr. la risposta al quesito 3.1), nell'ipotesi di “reverse charge” interno, e comunque in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite “SdI”, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al *file* della fattura in questione, contenente, sia i dati necessari per l'integrazione, sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo “SdI”.

Nei casi di “reverse charge” esterno, resta comunque fermo l'obbligo comunicativo di cui all'art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015, salvo il caso in cui il fornitore comunitario abbia emesso la fattura elettronica via “SdI” e quindi con le regole italiane.

### **Conservazione e consultazione delle fatture elettroniche**

A seguito delle modifiche recate dal Dl. n. 119/2018, l'art. 1, comma 6-bis, del Dlgs. n. 127/2015, ad oggi prevede che “*gli obblighi di conservazione previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il ‘Sistema di interscambio’ di cui all'art. 1, comma 211, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate. Per il Servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al presente articolo, reso disponibile agli operatori Iva dall'Agenzia delle Entrate, il partner tecnologico Sogei S.p.a. non può avvalersi di soggetti terzi [...]*”.

Per chi aderisce all'accordo di servizio, tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute via “SdI” saranno portate in conservazione nel rispetto delle norme vigenti. Il Servizio messo a disposizione dall'Agenzia garantisce la conservazione per un periodo di 15 anni, a meno che il contribuente decida di revocarlo e di rientrare in possesso di tutte le fatture conservate utilizzando la funzione di “*export*”.

Tale conservazione ha efficacia tanto civilistica quanto tributaria, e riguarda tutti i documenti – fatture elettroniche (ex artt. 21 e 21-bis del Dpr. n. 633/1972, note emesse a seguito delle variazioni di cui al successivo art. 26, autofatture, ecc.) e allegati – veicolati tramite “SdI”, sia su base obbligatoria che volontaria.

Peraltro, ciascun contribuente è libero, pur avendo aderito al servizio gratuito di conservazione offerto dall'Agenzia delle Entrate, di conservare ulteriormente, in proprio o avvalendosi di un soggetto professionale terzo, fatture elettroniche e documenti veicolati tramite “SdI”.

Il Provvedimento 30 aprile 2018 ha disciplinato anche la consultazione delle copie conformi all'originale delle fatture veicolate dallo “SdI” e dei “*dati fattura*”. Detta consultazione avviene, a favore degli operatori soggetti passivi Iva, all'interno dell'Area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle Entrate che è accessibile a decorrere dal 1° luglio 2019, previa adesione – effettuata con le modalità di cui al punto 8-bis del Provvedimento – al Servizio di consultazione e acquisizione dei *file* delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso lo “SdI”.

I *file* delle fatture elettroniche correttamente trasmesse allo “SdI” sono disponibili nella citata Area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte dello “SdI” e cancellati entro i sessanta giorni successivi.

Al soggetto che non abbia effettuato l'adesione sono resi disponibili in consultazione (fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento) solo i dati fattura.



## Decreto Mef 10 maggio 2019

**Esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati degli incassi giornalieri (cosiddetto scontrino elettronico) per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate, previsto dalla Legge di Bilancio 2019.**

L'obbligo di emettere lo scontrino elettronico dal 1° luglio 2019 riguarda solo i soggetti con un volume d'affari superiore a 400.000 Euro. A partire dal primo gennaio 2020 l'obbligo sarà esteso a tutti i commercianti al minuto e soggetti assimilati e, dalla stessa data, partirà anche la lotteria dei corrispettivi.

Il Decreto esonera dall'obbligo di emissione dello scontrino elettronico tutti i soggetti che, in base alla legislazione vigente, sono fuori dal perimetro di certificazione dei corrispettivi, confermando quindi gli esoneri dalla certificazione fiscale attualmente esistenti.

Tra questi, il Comunicato stampa diffuso dal Mef ricorda tabaccai, giornalai, venditori di prodotti agricoli e chi presta servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e di trasporto pubblico di persone e veicoli.

**Ma l'esonero è molto importante anche per gli Enti Locali, i quali non sono obbligati a certificare le operazioni di cui all'art. 22 del Dpr. n. 633/72, esonerate da fatturazione (es. corrispettivi refezione scolastica, trasporto scolastico, musei, ecc...) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. qq), del Dpr. n. 696/96. Pertanto, per i servizi Iva rientranti nelle suddette disposizioni agevolative a questo punto gli Enti Locali sono da ritenersi pacificamente esonerati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi.**

Contestualmente, il Ministro Tria ha firmato il Decreto che innalza da 100 a 400 Euro il limite per l'emissione delle cosiddette fatture semplificate, nelle quali devono essere indicati solo alcuni elementi informativi. Con l'emanazione di questo Decreto, in corso di pubblicazione sulla G.U., si introduce una ulteriore semplificazione in favore dei contribuenti che potranno scegliere di utilizzare la fattura semplificata emessa in formato elettronico in luogo dello scontrino elettronico.

## Circolare n. 15/E del 29 giugno 2019

Emanata dopo la pubblicazione in G.U. della Legge di conversione del D.L. n. 34/19

Ha ricordato in primo luogo che l'art. 12-*quinquies* di tale Provvedimento, introdotto in sede di conversione, ha previsto che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'art. 6 del Dpr. n. 633/1972 e che restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva.

Inoltre, nel primo semestre di vigenza dell'obbligo - decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore ad Euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti - le sanzioni previste non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'Iva.

La disposizione in argomento fornisce risposta alle potenziali difficoltà in sede di prima applicazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri. In particolare, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni, la disposizione consente ai predetti soggetti, qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, di assolvere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro i più ampi termini previsti dal predetto comma (entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione).

A tal fine, saranno individuate modalità telematiche con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (emanato poi in data 4 luglio 2019, vedi di seguito).

In tale evenienza i soggetti interessati - nel caso degli Enti Locali l'interesse è ad esempio per i corrispettivi delle farmacie comunali - potranno adempiere temporaneamente all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali.

Tale facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del primo semestre di vigenza del nuovo obbligo.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l'obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del registratore telematico. Resta inoltre fermo l'obbligo di liquidazione dell'Iva periodica nei termini ordinari.

Nel primo semestre di applicazione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, sono parimenti esclusi dall'applicazione delle sanzioni i soggetti passivi Iva che, pur avendo già tempestivamente messo in servizio il registratore telematico, effettuano la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

## Provvedimento 4 luglio 2019

l'Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni per l'invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri nel periodo transitorio previsto dall'art. 12-*quinquies* del Dl. n. 34/2019, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, con particolare riferimento agli operatori interessati (nel caso dei Comuni ad esempio quelli che gestiscono direttamente le farmacie) che non hanno ancora la disponibilità di un registratore telematico.

Nelle motivazioni del Provvedimento, viene ricordato che l'art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 127/2015 stabilisce che *“A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000”*.

L'art. 12-*quinquies* del Dl. n. 34/2019, introdotto dalla Legge di conversione n. 58/2019 ha modificato il comma 6-ter dell'art. 1 del citato Dlgs. n. 127/2015, prevedendo che nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al citato comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 del medesimo art. 2 del Dlgs. n. 127/2015 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'Iva.

Pertanto, al fine di consentire ai soggetti che non abbiano ancora la disponibilità di un Registratore Telematico - individuato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016 quale strumento tecnologico di cui all'art. 2, comma 3, del menzionato Dlgs. n. 127/2015 - di assolvere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro i più ampi termini previsti dalla norma, con Provvedimento in commento sono definite ulteriori modalità per la trasmissione dei dati, utilizzabili nel periodo transitorio individuato dal citato art. 2, comma 6-*ter*, del Dlgs. n. 127/2015

### Le modalità di trasmissione dei corrispettivi

In base al Provvedimento, l'Agenzia metterà a disposizione tre servizi per l'invio telematico dei corrispettivi da parte degli operatori che, nei primi sei mesi dall'introduzione dell'obbligo, non abbiano la disponibilità di un registratore telematico:

servizio di *upload* di un *file* contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di “ventilazione”, ovvero di un *file* compresso contenente i *file* dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento;

servizio *web* di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di “ventilazione”;

sistema di cooperazione applicativa, su rete *Internet*, con servizio esposto tramite modello “*web service*” fruibile attraverso protocollo HTTPS (su canale cifrato TLS in versione 1.2 esclusiva) ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al Provvedimento.

I servizi di cui sopra sono messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate entro il 29 luglio 2019 e sono utilizzabili per il periodo previsto dal comma 6-ter dell'art. 2 del Dlgs. n. 127/2015.

Il Provvedimento fornisce poi indicazioni sul trattamento e sulla sicurezza dei dati, specificando che eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche allegate saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

#### **L'invio tramite intermediari**

I dati dei corrispettivi giornalieri possono essere inviati, con i diversi servizi disponibili, direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato. In quest'ultimo caso, gli intermediari incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate e costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

## Provvedimento 30 maggio 2019

Modifica alcuni contenuti del Provvedimento 30 aprile 2018, attuativo delle norme sulla *e-fattura*, prevedendo che la funzionalità di adesione al Servizio di consultazione e acquisizione delle *e-fatture* presso l'Area *web* dell'Agenzia delle Entrate sia resa disponibile a decorrere dal 1° luglio 2019 (non più dal 31 maggio 2019) e fino al 31 ottobre 2019.

Dopo il 31 ottobre 2019, in caso di mancata adesione, le fatture elettroniche non saranno più consultabili ed entro il 30 dicembre 2019 l'Agenzia provvederà a cancellare i file *xml*, in linea con le soluzioni individuate con il Garante privacy (Provvedimento del 21 dicembre 2018).

## Nota Ifel 4 luglio 2019

L'Anci ha reso parere favorevole allo Schema di Regolamento che individua le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle Amministrazioni pubbliche.

Come auspicato in più occasioni dai Comuni, lo Schema di Regolamento, approvato nella Conferenza Unificata dello scorso 3 luglio 2019, prevede fra le cause di legittimo respingimento *“l’omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (Cig) o del Codice unico di progetto (Cup), da riportare in fattura ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Dl. n. 66/2014”*, nonché *“l’omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali”*, prevista dal Tuel.

Viceversa, è negata la possibilità di *“rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all’art. 26 del Dpr. n. 633/1972”* (note di variazione).

***Grazie per l'attenzione***



**CentroStudi**  
EntiLocali